

## Regole ad hoc per il bilancio finale

*La riforma  
ha colmato  
una lacuna  
del precedente  
impianto  
normativo.  
I liquidatori  
possono  
procedere al  
piano di riparto*

*di Raffaele Marcello  
e Marcello Pollio*

La rilevanza dell'informazione contabile nella fase di liquidazione, da tutti già da tempo avvertita, è stata espressamente riconosciuta dall'art. 8, comma 1, lett.c) della legge n. 366/2001, con la quale veniva delegato il Governo a «disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità».

La nuova formulazione dell'art. 2490 c.c.<sup>(1)</sup> ha difatti colmato il vuoto esistente nel previgente impianto normativo, il quale, fatte salve le dispo-

sizioni stabilite dalle leggi tributarie<sup>(2)</sup>, non prevedeva alcuna disciplina espressa sui bilanci delle imprese in fase di liquidazione<sup>(3)</sup>.

Tuttavia il legislatore avrebbe potuto mostrare una diversa sensibilità verso gli aspetti finanziari, dal momento che nel-

la fase di liquidazione tali profili assumono un ruolo strategico. Una più completa informazione in tal senso, dando rilevanza agli impegni e i flussi monetari della società, anche prospettici, avrebbe difatti consentito una lettura più efficace e consapevole, oltre che più

### Bilancio finale di liquidazione Contenuti e finalità - (Art. 2492)

Bilancio finale	È un documento che deve contenere tutte le necessarie indicazioni per permettere di comprendere il risultato della liquidazione e deve esporre il residuo attivo finale da ripartire ai soci.
Contenuto	Non è prescritta né una forma né un contenuto minimo, ciò che è richiesto è che indichi quanto spettante a ciascun socio o azionista.
Attivo residuo	Il documento deve esplicitare la quota di diritto spettante a ciascuna quota o azione.
Composizione	Il bilancio finale, nella prassi, è composto da uno stato patrimoniale della liquidazione (sintesi dell'intera procedura), da un conto economico-rendiconto dell'ultimo periodo di gestione del liquidatore, da una relazione-nota del liquidatore che spiega il contenuto e le poste del bilancio. Talvolta contiene anche il conto economico dell'intera durata della liquidazione (riepilogo dei valori dei bilanci intermedi).
Documenti accompagnatori	Accompagnano il bilancio finale: 1) la relazione del collegio sindacale; 2) la relazione dell'organo che esercita il controllo contabile.
Sottoscrizione	Il bilancio, formato dal liquidatore, deve essere sottoscritto da quest'ultimo, pena l'inesistenza del documento stesso.
Pubblicità	Il bilancio ed i documenti di accompagnamento devono essere depositati presso il Registro delle imprese.

<sup>(1)</sup> Rubricato «Bilanci in fase di liquidazione».

<sup>(2)</sup> Che, ai fini delle imposte dirette, trovano sistematica allocazione nel d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tur), recentemente modificato dal dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, agli artt. da 182 a 184.

<sup>(3)</sup> In tema, cfr.: Carozzolo, *I bilanci straordinari*, Milano, 1994; Dimundo, *Gruppi, Trasformazione, fusione e scissione, scio-*

*gliamento e liquidazione, società estere*, in Aa.Vv., *La riforma del diritto societario*, a cura di Lo Cascio, 9, Milano, 2003, 160 ss.; Viganò, *I bilanci intermedi di liquidazione: alcune riflessioni*, in Riv. dott. comm. 2002, 1185 ss; Bartolomucci - Mandrioli - Pollio - Viotti, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Milano, 2004; Marcello, *Bilancio ad hoc per la liquidazione*, in ItaliaOggi, 18 febbraio 2004.

## FOCUS/LA LIQUIDAZIONE DELLA SRL

aderente e coerente, della procedura<sup>16</sup>.

### ■ Il bilancio finale di liquidazione

L'art. 2492 c.c.<sup>17</sup> contiene la disciplina del bilancio finale di liquidazione, che riproduce quasi alla lettera quella già contenuta nell'art. 2453 c.c.<sup>18</sup>, differenziandosene soltanto nella parte relativa al piano di riparto.

La norma in commento, infatti, dovendo regolare l'ultima fase della liquidazione di tutte le società di capitali, e non soltanto di quella delle società per azioni, ha dovuto contemplare tra gli aventi diritto alla quota di liquidazione non solo gli azionisti, ma anche i quotisti delle società a responsabilità limitata<sup>19</sup>.

Sotto il profilo funzionale il bilancio finale assolve il duplice compito di stabilire la quota dell'eventuale patrimonio residuo spettante a ciascun socio e di concludere l'informazione sulla liquidazione a favore dei soci e dei terzi affinché gli stessi possano valutare complessivamente l'operato dei liquidatori.

Ne deriva, a carico dei liquidatori, l'obbligo di predisporre un documento preordinato normativamente alla rappresentazione del capitale eventualmente residuo dalla gestione terminale dell'impresa e, quindi, riportante le quote del riparto finale spettanti a coloro che partecipano al capitale della società, e l'implicito vincolo di rendicontare

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	3.100	Debiti	9.200
Immobilizzazioni immateriali	0		
Rimanenze	400	Capitale sociale	2.000
Crediti	1.800	Perdite esercizi precedenti	(1.400)
Disponibilità liquide	100	Perdite dell'esercizio	(4.400)
Risconti attivi	0	Totale patrimonio netto	(3.800)
<b>TOTALE</b>	<b>5.400</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.400</b>

il proprio operato, attraverso la rappresentazione economico-contabile dei risultati raggiunti con la liquidazione.

Il bilancio finale rappresenta pertanto il documento più importante di tutta l'informazione contabile prodotta durante la liquidazione della società, proprio perché in esso è contenuto il risultato dell'intera gestione liquidatoria, destinato come tale a soddisfare le esigenze di tutela di soci e creditori sociali<sup>20</sup>. Ai sensi, del secondo comma dell'art. 2492 c.c.<sup>21</sup> i liquidatori devono sottoscrivere lo stesso, sottoporlo all'organo che esercita il controllo contabile e depositarlo per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Il deposito del bilancio finale di liquidazione segna il momento in cui l'organo di liquidazione può legittimamente eseguire i pagamenti indicati nel piano di riparto, in quanto le specifiche disposizioni normative non impongono il rispetto di alcun termine dilatorio in favore dei creditori sociali e tantomeno subordinano il pagamento della quota di li-

quidazione all'approvazione del bilancio stesso.

### ■ Contenuti e finalità del documento

La legge, pur sancendo l'obbligo di redazione del bilancio finale di liquidazione, nulla dispone in merito ai contenuti ed alla sua struttura. La lettura sistematica del primo e del secondo comma del summenzionato art. 2492 c.c.<sup>22</sup>, evidenzia che il documento, per essere completo deve essere redatto in modo tale che le informazioni permettano di:

- 1) quantificare il patrimonio attivo finale da ripartire;
- 2) esporre il piano di riparto dal quale emerge il diritto dei soci/azionisti al ricevimento della quota di liquidazione;
- 3) contenere i criteri e le informazioni minime per permettere agli organi di controllo di esprimere il proprio parere.

Il contenuto essenziale prescritto dalla norma ne riflette

<sup>16</sup> A conclusioni analoghe giunge Paciello, *Bilanci in fase di liquidazione*, in *Aa. Vv., La riforma delle società*, a cura di Santulli - Santoro, Torino, 2003.

<sup>17</sup> Rubricato «Bilancio finale di liquidazione».

<sup>18</sup> Rubricato precedentemente «Bilancio finale di liquidazio-

ne».

<sup>19</sup> Dimundo, *Gruppi*, cit., 184.

<sup>20</sup> Nonché le ragioni di cassa dell'erario.

<sup>21</sup> Cfr. nota 5.

<sup>22</sup> Cfr. nota 5.

lo scopo, ravvisabile nell'adempiere ad una funzione di rendiconto nei confronti dei soci dello svolgimento della liquidazione. Oggetto del bilancio finale, infatti, è l'esposizione contabile dell'intero capitale che residua alla fine della liquidazione, ovvero dopo il compimento di una serie di operazioni che si riferiscono all'intero periodo di liquidazione; tale circostanza consente, pertanto, di assimilare il bilancio finale di liquidazione ad un bilancio d'esercizio relativo all'intera gestione della fase terminale dell'impresa<sup>111</sup>.

Il bilancio finale di liquidazione tuttavia differisce sostanzialmente dal bilancio ordinario, per l'assenza dell'elemento valutativo, che nelle novellate disposizioni condiziona comunque la redazione dei bilanci intermedi di liquidazione. Infatti solamente nella fase finale, non vi è necessità che il liquidatore svolga valutazioni, in quanto la rendicontazione ha per oggetto i soli valori monetari realizzati durante tutta la procedura.

Il documento, in sostanza, si compone di quattro strumenti: lo stato patrimoniale, l'annesso piano di riparto, il conto economico e la relazione dei liquidatori, oltre naturalmente la prescritta relazione dei sindaci e dell'organo che esercita il controllo contabile.

Quanto allo stato patrimoniale, tale prospetto espone all'attivo le disponibilità liquide (denaro, ovvero conti correnti bancari e/o postali) che residuano dopo il realizzo dei beni e dei crediti (al netto delle spe-

se relative al procedimento); al passivo figurerà il capitale netto finale, evidenziando per esso l'ammontare iniziale, le variazioni subite nei vari periodi di durata della liquidazione e l'ammontare finale<sup>112</sup>, che rappresenta in sostanza la somma spettante ai soci in proporzione della quota di ciascuno, ovvero in caso di valore negativo, il deficit che i soci sono tenuti a ripianare.

Non è escluso che nel passivo, oltre al patrimonio netto residuo figurino impegni per debiti non ancora liquidati (quali, ed esempio, spese da liquidare per operazioni finali, ovvero partite non ancora scadute). In tale ipotesi, nell'attivo finale residuo dovranno sussistere corrispondenti somme (o valori da incassare) necessarie alla soddisfazione di tali impegni<sup>113</sup>.

Il conto economico conterrà la rilevazione dei costi e dei ricavi sostenuti nell'ultimo periodo di riferimento, ovvero nell'arco temporale compreso tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale ed il momento in cui sono state compiute tutte le operazioni di liquidazione.

In particolare, all'interno del conto economico, il cui saldo confluirà nel capitale netto di liquidazione, sono contenute le seguenti voci<sup>114</sup>:

- i componenti negativi e positivi di reddito tipici della gestione di liquidazione, vale a dire, dal un lato, costi amministrativi, legali, compensi ai liquidatori e sindaci ecc.; dall'altro, i proventi tipici della liquidazione, quali gli

interessi attivi maturati sui depositi presso banche o amministrazione postale generatisi a seguito dell'alienazione dei beni aziendali;

- i ricavi e/o le perdite derivanti dalla dismissione di attività e/o dalla eliminazione di passività.

Tassativa prerogativa del bilancio finale è quella di rappresentare la quota di capitale residuo attribuibile a ciascun socio, e quindi di allegare allo stato patrimoniale un apposito piano di riparto.

Nella più semplice delle ipotesi, tale prospetto rileverà, da un parte il netto patrimoniale di liquidazione (opportuna- mente distinto tra le varie attività residue dell'impresa), dall'altra, per ogni socio la rispettiva quota al netto di eventuali debiti verso la società o comprendente suoi eventuali crediti<sup>115</sup>.

### ■ La relazione dell'organo di controllo

Il secondo comma dell'art. 2492 c.c.<sup>116</sup> prescrive, a perfezionamento della informativa contabile finale, la redazione della relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Con la relazione al bilancio i sindaci rendicontano ai soci dell'attività di controllo esercitata durante la liquidazione sull'operato dei liquidatori e sulla regolare tenuta da parte di questi della contabilità so-

<sup>111</sup> Sul punto, cfr., Confalonieri, *Bilanci e operazioni straordinarie*, Milano, 2000, 359, che a sua volta richiama Coda - Frattini, *Valutazioni di bilancio - Principi economici, norme civili, norme fiscali*, Venezia, 1978, 11.

<sup>112</sup> Cfr. Potito, *Bilanci straordinari*, in *Trattato Colombo - Portale*, V, Torino, 1993, 171.

<sup>113</sup> Cfr. Volpe - Putzolu, *Panorami di giurisprudenza*, in *Giur. comm.*, 1981, 238.

<sup>114</sup> Cfr. Confalonieri, *Bilanci...*, cit., 360.

<sup>115</sup> Confalonieri, *Bilanci...*, cit., 361.

<sup>116</sup> Cfr. nota 5.

ziale. Sotto quest'aspetto, il controllo legale di conti (e, per esso, la relazione al bilancio finale di liquidazione) diviene un indispensabile strumento di informazione per i soci, atteso che questi, anche nel corso della liquidazione non possono esaminare tutti i libri sociali, né tantomeno le scritture contabili stricto sensu, poiché l'esercizio di tali funzioni è demandato all'organo investito del controllo contabile<sup>177</sup>.

Attesa l'importanza della relazione tecnica in esame, in quanto strumento rafforzativo della tutela che la legge accorda ai destinatari del bilancio finale di liquidazione, assai rigido risulta essere il regime di responsabilità posto a carico dell'organo di controllo che nel cattivo esercizio delle proprie funzioni dovesse recare nocimento a terzi e creditori.

Nel periodo della liquidazione, infatti, permangono in capo ai sindaci tutte le responsabilità civili e penali previste dall'ordinamento giuridico per il periodo di normale gestione dell'ente societario<sup>178</sup>.

## ■ Il reclamo dei soci

La legge si occupa in maniera particolareggiata del reclamo e dei suoi effetti negli ultimi due commi dell'art. 2492 c.c.<sup>179</sup>.

Esso esprime l'atto di contestazione del bilancio finale di liquidazione, che la legge tute-

la come diritto accordato ai soci, atteso che questi, prima della pubblicità legale-commerciale, non hanno modo di intervenire nel processo di formazione e perfezionamento del bilancio finale.

Il reclamo, in sostanza, esprime la volontà del socio (o dei soci) di non approvare il documento e di provocare l'intervento del giudice, che con sentenza dovrà stabilire la fondatezza della doglianza: in caso di accoglimento del reclamo, il liquidatore avrà l'obbligo di redigere un nuovo rendiconto nel quale tenere conto della decisione del giudice; se il reclamo è rigettato, il bilancio s'intende approvato e deve avere esecuzione<sup>180</sup>.

Il reclamo può attenersi sia alla violazione delle regolarità formali sia a quelle sostanziali del bilancio finale, intendendo con le prime quelle che incidono sulla forma del documento (quali la sottoscrizione dei liquidatori, il progetto di ripartizione del piano, la relazione al bilancio degli organi di controllo, il deposito del bilancio e della relazione dell'organo di controllo nell'ufficio del registro), e con le seconde quei fatti che incidono sugli effetti che il bilancio finale di liquidazione produce nei confronti dei soci (quali, ad esempio, errori nella valutazione dei beni da ripartire tra i soci, ovvero errori nella determinazione delle somme ad essi attribuite).

Attivamente legittimato a proporre il reclamo è ciascuno dei soci che si ritenga pregiudicato dall'operato dei liquidatori. Sono ammessi ad intervenire soci diversi dai reclamanti, purché l'intervento sia effettuato nel termine perentorio previsto per il reclamo. Se l'intervento è ad adiuvandum può essere proposto anche dopo la scadenza del termine<sup>181</sup>.

## ■ Approvazione del bilancio

La formula contenuta nel primo comma dell'art. 2493 c.c.<sup>182</sup> prevede un meccanismo d'approvazione tacita del bilancio finale, nella misura in cui fa perno su una sorta di «silenzio-assenso» manifestato dai soci e consistente nel non proporre reclamo nei successivi novanta giorni dall'iscrizione nel Registro imprese dell'avvenuto deposito del bilancio<sup>183</sup>. Oltre che determinare l'effetto di approvazione del bilancio, la mancata proposizione del reclamo da parte dei soci, libera altresì i liquidatori da ogni loro responsabilità nei confronti dei soci per l'operato compiuto durante la gestione della liquidazione, restando, naturalmente, obbligati solo per il pagamento delle somme spettanti a ciascun socio in base alle risultanze del piano di riparto allegato allo stesso bilancio finale<sup>184</sup>.

L'approvazione del bilancio

<sup>177</sup> Cfr. Dimundo, *Gruppi...*, cit., 188.

<sup>178</sup> In tema, cfr. Moro Visconti, *I sindaci delle società in liquidazione*, in *Il controllo legale dei conti*, a cura della Fondazione dei dottori commercialisti di Milano, Milano, maggio-giugno, 2003, 359.

<sup>179</sup> Cfr. nota 5.

<sup>180</sup> Cfr. Dimundo, *Gruppi...*, cit., 191.

<sup>181</sup> Quanto alla forma il reclamo va proposto con atto di citazione da notificare al liquidatore nel termine di novanta giorni dall'iscrizione del deposito del bilancio finale nel registro delle imprese. Cfr. Niccolini, *Sociolimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni*, in *Trattato Colombo - Portale*, vol.

VII, tomo 3, Torino, 1997, 688; Porzio, *L'estinzione delle società per azioni*, Napoli, 1999, 182.

<sup>182</sup> Rubricato «Approvazione tacita del bilancio».

<sup>183</sup> Si tratta di una presunzione *iuris et de iure*, che libera il liquidatore dal fornire la prova dell'approvazione e non consente ai soci, rimasti inerti durante il decorso del termine, di provare l'insussistenza della loro intenzione di approvare il bilancio.

<sup>184</sup> Per un parallelo si rinvia a Pollio, *Mancata approvazione del rendiconto di gestione del curatore*, in *Fall.*, 1998, 1126, a commento di Cass. 14 ottobre 1997, n. 10028 e Trib. Bologna, 20 gennaio 1998, IV, 1123.

finale di liquidazione può avvenire anche per *facta concludentia* ossia mediante rilascio di quietanza da parte di tutti i soci all'atto della riscossione della relativa quota di liquidazione.

Il secondo comma dell'art. 2493 c.c.<sup>(25)</sup>, infatti, dispone che indipendentemente dalla decorrenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione del bilancio, questo si intende approvato se, all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, il socio abbia rilasciato apposita quietanza liberatoria senza riserva.

### ■ Il riparto finale

All'esecuzione del piano di riparto i liquidatori possono procedere, sotto la propria e diretta responsabilità, non appena data pubblicità al bilancio finale di liquidazione, a meno che, non intervenga un provvedimento sospensivo del giudice chiamato a pronunciarsi sul reclamo eventualmente proposto dal socio, ovvero un sequestro (od un pignoramento) ottenuto dal creditore sociale che impedisca di distribuire ai soci le quote di liquidazione di rispettiva spettanza.

Generalmente, in sede di esecuzione del piano di riparto, possono esservi attività e passività sociali che richiedono una sorta di gestione post liquida-

zione<sup>(26)</sup>.

Dal lato del passivo, infatti, non è da escludere che figurino spese e imposte da liquidare, nonché, ancora più frequentemente, all'attivo crediti da riscuotere. Per quanto riguarda le passività, al liquidatore spetta il compito di pagare le spese ancora da saldare, presentare le dichiarazioni fiscali e liquidare in autotassazione le relative imposte, trattenendo le somme necessarie al pagamento dei debiti con scadenza successiva alla chiusura della liquidazione. Per quanto riguarda le attività, sovente è il caso della sussistenza di crediti tributari, in presenza dei quali appare poco ragionevole mantenere in vita la liquidazione al sol fine di attenderne il rimborso. Molto più conveniente risulterà invece chiudere la liquidazione (chiedendo la cancellazione dal Registro imprese) lasciando i crediti stessi evidenziati nel bilancio finale, e prevedere nel piano di riparto che le relative somme vengano assegnate ai soci dopo aver pagato le spese necessarie per l'esecuzione dei rimborsi fiscali ed eventualmente le altre spese inerenti alla gestione post bilancio finale della liquidazione<sup>(27)</sup>.

Ovviamente, all'incasso dei crediti tributari dovrà provvedere il liquidatore, il quale resta soggetto legittimato a riscuotere il rimborso in quanto investito del potere di rappre-

sentanza legale della società in fase di estinzione, così come anche l'amministrazione finanziaria riconosce.

Il piano di riparto espone la somma spettante a ciascun socio, proporzionale al numero delle azioni possedute, se si tratta di società per azioni o in accomandita per azioni, o alle quote di ciascun socio, se si tratta di società a responsabilità limitata.

I problemi non mancano, però, sul piano applicativo. Qualora, infatti, in caso di società per azioni, il capitale fosse diviso in differenti categorie di azioni, si dovrà tener conto dei diritti eventualmente spettanti a ciascuna categoria con riferimento alla divisione dell'attivo di liquidazione. Difficoltà ancora maggiori potrebbero sorgere nel caso in cui i conferimenti non fossero stati eseguiti in eguale proporzione per tutti i soci<sup>(28)</sup>. Appare indubbio che il diritto alla divisione dell'attivo di liquidazione debba essere proporzionale alle quote di partecipazione (ovvero alle azioni); sicché, potendo essere determinate tali quote in misura non proporzionale ai conferimenti, criteri che commisurino la quota di liquidazione ai versamenti eseguiti, potrebbero condurre a risultati non sempre rispettosi del principio di parità di trattamento e non sempre coerenti con le scelte operate in sede statutaria.

<sup>(25)</sup> Cfr. nota 22.

<sup>(26)</sup> Cfr. Perotta, *La liquidazione*, in Perotta - Garegnani, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Milano, 1999, 433.

<sup>(27)</sup> Oltre alle imposte da liquidare, spesso i debiti esistenti alla chiusura della liquidazione sono rappresentati dal compenso

del liquidatore e da esposizioni verso le banche per le spese di chiusura dei conti correnti.

<sup>(28)</sup> La questione era stata affrontata da Porzio, *L'estinzione* ..... cit., 175 e da Nicolini, *Scioglimento* ..... cit., 608.